

Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

**Dott. Attilio De Cillis – Dirigente del Servizio Territoriale Lecce
e, *ad interim*, del Servizio Territoriale Brindisi**
a.decillis@regione.puglia.it

**Dott. Claudio Cavallo - Dirigente del Servizio Territoriale di
Taranto**
claudio.cavallo@regione.puglia.it

**Dott. Pasquale Solazzo – Dirigente del Servizio Territoriale
Foggia e, *ad interim*, del Servizio Territoriale di Bari BAT**
p.solazzo@regione.puglia.it

Ai Responsabili di P.O.

dott. Paolo Antonio Manghisi
pa.manghisi@regione.puglia.it

dott. Vincenzo Di Canio
v.dicanio@regione.puglia.it

dott. Luigi Melissano
l.melissano@regione.puglia.it

dott.ssa Anna Moreno
a.moreno@regione.puglia.it

dott. Fedele Antonio Luisi
fa.luisi@regione.puglia.it

dott. Gian Luca Elia
gl.elia@regione.puglia.it

dott. Raffaele Gigante
r.gigante@regione.puglia.it

e, p.c.

**Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale**
prof. Gianluca Nardone
g.nardone@regione.puglia.it

OGGETTO: Chiarimenti applicativi in ordine agli interventi selvicolturali in zone tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – Circolare.

All'esito di una prima riunione di coordinamento interno alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, tenutasi in data 14 aprile 2023, seguita da un confronto tenutosi in data 09.05.2023 con la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, ed in particolare con il Servizio Risorse Forestali, in ordine ad alcuni aspetti relativi alle autorizzazioni per i tagli boschivi in aree tutelate ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004, sono state discusse le soluzioni operative da adottare al fine di rendere le istruttorie condotte dai Servizi Territoriali competenti conformi agli indirizzi interpretativi emersi di recente.

L'esigenza di ancorare l'emanazione delle autorizzazioni al taglio a criteri il più possibile univoci, scongiurando una errata interpretazione delle norme ma tutelando anche la necessità di snellimento dei procedimenti, renderebbe opportuno l'invito all'Assessorato all'Ambiente a porre in essere le iniziative idonee a dare piena attuazione all'art. 7 c del D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

I commi 12 e 13 del citato articolo 7 del D.Lgs. 34/2018, infatti, così dispongono:

"12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole e alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

È noto che il PPTR della Regione Puglia, che è stato uno dei primi atti di pianificazione regionale adottati in Italia, accompagnato dalle relative norme tecniche di attuazione, non ha provveduto ad individuare gli interventi da attuarsi nei boschi tutelati ex art. 136 che si possano ritenere paesaggisticamente compatibili con il vincolo. Peraltro, le linee guida richiamate dalle norme appena citate non sono state emanate dai Ministeri competenti; i relativi Decreti sono ancora oggetto di discussione e al momento si trovano in una situazione di stallo. Tuttavia, sarebbe possibile per la Regione, attraverso specifici accordi di collaborazione e gli organi territoriali del Ministero competente, procedere alla definizione delle pratiche selvicolturali secondo quanto disposto dell'art. 7 del d.Lgs. 34/2018, nell'ottica di fornire massima chiarezza per l'azione amministrativa, snellendo le procedure. Tale possibilità è stata evidenziata anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1233/2020, nel passaggio in cui viene rilevato che la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 12 "[...] non introduce un vincolo impeditivo della possibilità di stipula, già prima dell'emanazione delle suddette linee guida, di appositi accordi tra l'amministrazione regionale e quella ministeriale, atteso che l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 costituisce un potere implicito di carattere generale delle amministrazioni, attivabile anche indipendentemente da specifiche norme autorizzative [...]". Secondo la lettura data dal supremo organo di giustizia amministrativa, la mancata emanazione delle linee guida ministeriali non impedisce

l'attivazione degli accordi previsti dal comma 12 dell'art. 7 per la definizione gli interventi da attuarsi nei boschi tutelati ex art. 136 che si possano ritenere paesaggisticamente compatibili con il vincolo.

Nelle more di tale intervento, che si ha in animo di sollecitare e che potrebbe rivelarsi risolutivo, si invia la presente circolare con invito all'osservanza per lo svolgimento delle istruttorie di competenza.

Sommario

1. Il quadro normativo e giurisprudenziale.....	3
1.1. Le norme di settore.....	3
1.2. La giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Consulta.....	5
1.3. Taglio di piante isolate, gruppi di alberi, filari e di alberi pericolanti.....	7
2. Indicazioni procedurali.....	7
2.1. Il momento in cui acquisire l'autorizzazione paesaggistica rispetto all'autorizzazione di competenza dei Servizi Territoriali.....	7
2.2. Il soggetto che è tenuto a richiedere l'autorizzazione paesaggistica.....	8

1. Il quadro normativo e giurisprudenziale.

1.1. Le norme di settore.

Preliminarmente, è opportuno rendere una rapida sintesi del quadro normativo di riferimento, per esaminare successivamente le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale. L'obiettivo è quello di ricostruire un quadro chiaro sulla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per le operazioni di taglio culturale e per gli interventi ad esso equiparati nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

Com'è noto, le attività di gestione forestale e la trasformazione del bosco sono disciplinate a livello nazionale rispettivamente dagli artt. 7 e 8 T.U. foreste, D.Lgs. 34/2018. In base all'art. 7, comma 13, «**le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali** di cui **all'articolo 3, comma 2, lettera c)**, eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, **sono equiparati ai tagli culturali di cui all'articolo 149**, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

L'art. 3, comma 2, lettera c) T.U. foreste fa rientrare nelle «pratiche selvicolturali» «i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d)» (che definisce i «prodotti forestali spontanei non legnosi»).

L'art. 149 cod. beni culturali stabilisce che, «fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), **non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:**

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei **boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142**, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia».

Gli interventi rientranti nelle definizioni di cui alle lettere b) e c) del co. 1 dell'art. 149, come appena riportate, sono integrate e dettagliate rispettivamente dai **punti A.19 e A.20 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31** (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

Inoltre, il richiamato **art. 142, comma 1, lettera g)**, individua le «**aree tutelate per legge**» e dispone che «*sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:[...] g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento [...]*».

È quindi evidente che il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, nonché le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali nei boschi e foreste tutelati ai sensi **dell'art. 142**, comma 1 lettera g) **sono esentati** dalla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica disciplinata dall'art. 146. Si tratta di una **deroga specifica ed espressa**, in quanto, in generale, l'art. 146 dispone che:

1. *I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.*
2. *I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.*”

Di più difficile interpretazione risulta, invece, la formulazione ampia e generica dell'art. 136 del codice beni culturali, che così dispone:

“1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- b) *le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) *i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- d) *le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”*

Tale particolare vincolo viene attribuito ai sensi degli artt. art. 138 e ss.

Questo il complessivo quadro normativo nazionale all'interno del quale occorre espletare l'azione amministrativa, in armonia con il livello normativo regionale nonché gli atti di pianificazione, quale il PPTR.

1.2. La giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Consulta.

L'interpretazione e l'applicazione di tutte le norme sopra citate si sono rivelate tutt'altro che agevoli in relazione ai tagli boschivi, soprattutto in quanto l'art. 149 fa espressa menzione delle attività inerenti i tagli colturali, la riforestazione etc., mentre l'art. 136 resta particolarmente generico, e pertanto si è probabilmente ingenerato l'equivoco secondo il quale boschi e foreste fossero tutelati essenzialmente ai sensi dell'art. 142, e non rientrassero tra i beni tutelati ai sensi dell'art. 136 a meno che il vincolo provvedimentoale non fosse riconosciuto espressamente per il bosco stesso, e non semplicemente per l'area su cui lo stesso insiste.

Giova precisare che le incertezze applicative delle richiamate norme del codice, in realtà, hanno avuto rilevanza nazionale e derivano dall'assenza di definizioni precise su quelli che possano essere ritenuti interventi "minori" o "ordinari", nonché dalla mancata attuazione piena delle previsioni contenute nel comma 12 dell'articolo 7 del D.Lgs. 34/2018.

Peraltro, sono state avviate iniziative in conferenza Stato-Regioni con la formulazione del Documento concernente l'illustrazione delle criticità relative ai tagli colturali in aree con vincolo paesaggistico proposta di modifica degli allegati A e B del DPR 31/2017 (atto n.23/44/CR10b/C10) nel quale sono evidenziate tutte le criticità che emergono dalla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica anche per i tagli colturali, qualora si tratti di interventi in aree tutelate ex art. 136; con il medesimo documento quindi è stata proposta una modifica per DPR 31/2017 che possa risultare semplificativa. Di recente sono state avviate diverse iniziative in tal senso, tuttavia le modifiche dovranno essere vagliate, concordate e approvate nelle sedi deputate, pertanto, al momento, occorre ragionare *de iure condito*, applicando la normativa come oggi vigente.

Essenziali indirizzi interpretativi sono giunti soltanto alla fine dello scorso anno, definiti dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale, n. 239 del 29 novembre 2023 (GU n. 48 del 30.11.2022).

La Consulta era chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità di alcune norme contenute in una legge regionale emanata dalla Regione Toscana, che intervenivano nella materia dei tagli colturali equiparandoli alle attività agro-silvo-pastorali e stabilendo, quindi, l'esenzione degli stessi dalla necessità di autorizzazione paesaggistica anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardasse in modo esclusivo e specifico i boschi.

Dalla disamina delle norme impugnate, sfociata nella dichiarazione di incostituzionalità, emergono chiari principi che riguardano l'autorizzazione paesaggistica in relazione ai tagli boschivi, materia che attiene alla tutela del paesaggio, di esclusiva competenza legislativa statale.

La Corte Costituzionale evidenzia che l'intervento di taglio colturale è regolato dall'art. 149, comma 1, lettera c), Cod. beni culturali, che limita l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica al caso in cui il taglio sia autorizzato «in base alla normativa in materia» e sia eseguito in un **bosco vincolato ex lege, ossia ai sensi dell'art. 142**. La giurisprudenza amministrativa conferma che **l'assoggettamento del taglio colturale alla specifica disciplina di cui al citato art. 149, comma 1, lettera c), esclude che tale particolare tipo di intervento possa ricadere anche fra quelli genericamente inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, esonerati dall'autorizzazione paesaggistica** ai sensi della lettera b) dello stesso art. 149, comma 1. Tale soluzione è ribadita dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, sentenza n. 1233 del 2020. Soluzione che risulta coerente con il D.P.R. n. 31 del 2017, dal momento che il punto A.19 dell'Allegato A riconduce all'art. 149, comma 1, lettera b), solo attività minori relative ai boschi, mentre le «pratiche selvicolturali» in generale (comprendenti anche il taglio colturale) sono ricondotte dal punto A.20 all'art. 149, comma

1, lettera c). Similmente, l'art. 7, comma 13, T.U. Foreste dispone che «le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto e dalle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo gennaio 2004, n. 42». Su questa base, il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 1233 del 2020, ha affermato che **l'esonero di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), si applica solo se il taglio colturale deve essere eseguito in un bosco vincolato ex lege.**

La Corte Costituzionale conclude quindi **smettendo definitivamente la "tesi secondo la quale l'esonero del taglio colturale dall'autorizzazione paesaggistica potrebbe operare anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali"**.

Dall'operazione interpretativa sopra descritta, discendono quindi due assunti di fondamentale importanza:

- 1) **L'esonero** dalla necessità della previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in relazione alle pratiche selvicolturali equiparate dall' art. 7 co. 13 T.U. Foreste ai tagli colturali di cui all'art. 149 co. 1 lettera c) D.Lgs. 42/2004 riguarda esclusivamente i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142 del medesimo D.Lgs., mentre **non opera nelle aree tutelate ex art. 136**: in tal caso, l'autorizzazione paesaggistica è necessaria.
- 2) Non è previsto dalle norme nazionali (e non può essere stabilito da norme regionali pena la violazione dell'art. 117 Cost.), che il bosco possa ritenersi tutelato ex art. 136 solo quando il vincolo sia espressamente apposto sul bosco stesso (la norma dichiarata incostituzionale dalla pronuncia del novembre 2022 prevedeva esattamente questo), quindi, affinché sia necessaria la valutazione di compatibilità paesaggistica e la relativa autorizzazione ciò che rileva è **l'area riconosciuta di notevole interesse pubblico**. Quindi, tutto ciò che insiste su quell'area è incluso nel vincolo.

Tali assunti sono coerenti con la lettura sistematica del quadro normativo data dal Consiglio di Stato nella sentenza 1233 del 20.06.2020, che la Consulta spesso richiama nella pronuncia del 2022, secondo la quale è stata superata l'ormai vecchia impostazione che configurava il bosco come una mera risorsa agricola in un'ottica di sfruttamento economico. La più recente visione del patrimonio boschivo e forestale, disegnata nel d.lgs. 34/2018, cerca un ragionevole equilibrio tra esigenze gestionali, di tipo economico e produttivo, e le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

Potremmo altresì rilevare che in soccorso, per meglio comprendere il valore generale che si intende proteggere con le norme del Codice dei beni culturali, anche le disposizioni del DPR n. 31/2017 di seguito riportate:

Allegato A - INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

e ancora, a seguire:

Allegato B - ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

Dalle ultime disposizioni richiamate emerge quanto sia intensa e permeante la tutela prevista dall'art. 136, al punto da riguardare anche l'inserimento o il taglio di singole piante, accordando al massimo un procedimento semplificato per la semplice sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, se l'intervento sia di "lieve entità". Si comprende peraltro dalla lettura di queste norme, alla luce delle indicazioni interpretative fornite dalla Corte Costituzionale, come sia l'intera area sottoposta a vincolo provvedimento ad assumere una fisionomia, un valore paesaggistico complessivo che involge tutte le sue componenti.

1.3. Taglio di piante isolate, gruppi di alberi, filari e di alberi pericolanti.

Dalla disamina normativa e giurisprudenziale appena eseguita emerge che la richiesta di autorizzazione paesaggistica riguardi anche gli interventi da eseguire sulle piante sparse presenti nelle aree soggette alla tutela di cui all'art. 136 cod. beni culturali.

Per quanto concerne gli alberi monumentali è noto che gli stessi sono espressamente citati nell'art. 136 co. 1 lettera a), quindi non vi è alcun dubbio; peraltro, gli alberi monumentali inseriti nell'Elenco Nazionale o in fase di inserimento, sono sottoposti a una procedura autorizzativa delineata dalla Legge 10/2013 e dal DM 23 ottobre 2014.

L'esegesi delle norme di cui al DPR n. 31/2017 sopra menzionate, contenute negli allegati A e B, in armonia con l'approccio adottato in merito alla considerazione delle aree vincolate ex art. 136 cod. beni culturali, conduce alla conclusione che gli interventi su piante sparse che insistono in aree sottoposte a vincolo provvedimento siano soggetti anch'essi all'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146, con la possibilità di procedimento semplificato nei casi previsti nell'allegato B, punto B.22 del DPR n. 31/2017.

Nel caso in cui vi siano alberi pericolanti in aree tutelate ai sensi dell'art. 136, certamente prevale l'interesse alla tutela della pubblica incolumità; a tal proposito, si può applicare l'art. 54 del TUEL, ai sensi del quale il Sindaco è competente ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire o eliminare pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Ove fosse quindi accertata la pericolosità della pianta, attraverso una relazione tecnica che ne accerti lo stato, il provvedimento del Sindaco potrebbe disporre l'immediato intervento.

2. Indicazioni procedurali

2.1. Il momento in cui acquisire l'autorizzazione paesaggistica rispetto all'autorizzazione di competenza dei Servizi Territoriali.

Accertato, quindi, che non si possa prescindere dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi selvicolturali e i tagli colturali in aree tutelate ai sensi dell'art. 136 cod. dei beni culturali, occorre definire un'importante questione di carattere procedurale. Infatti, non è esplicitamente previsto che l'autorizzazione paesaggistica debba essere acquisita prima dell'ottenimento dell'autorizzazione al taglio o alle operazioni selvicolturali, atto di competenza dei Servizi Territoriali.

È emersa l'ipotesi di poter rilasciare autorizzazione al taglio, dopo il vaglio delle condizioni che rientrano nelle competenze dei Servizi Territoriali, sottoposta a condizione risolutiva, ossia indicando al richiedente la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica prima di dare corso ai lavori.

Tale soluzione, tuttavia, potrebbe presentare delle criticità, soprattutto in ordine alla eventuale inottemperanza dell'istante che dia comunque corso alle operazioni di taglio senza l'autorizzazione paesaggistica, ma sulla base dell'autorizzazione ottenuta dai nostri uffici.

In realtà, l'art. 146 del cod. dei beni culturali stabilisce che "l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto", ma specificatamente ed esplicitamente solo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Apparentemente, quindi, la definizione di atto autonomo e presupposto riguarda solo interventi di natura edilizia. Tuttavia, poiché l'autorizzazione al taglio rilasciata dai Servizi Territoriali deve essere intesa quale provvedimento finale, non appare corretto posticipare l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto in tal modo il provvedimento conclusivo perderebbe tale connotazione.

Un indizio della correttezza di questa impostazione proviene anche dalla lettura della Sentenza del Consiglio di Stato del 2020 *ut supra* più volte menzionata, nella quale si affronta nello specifico la problematica degli interventi selvicolturali, definendo sempre l'autorizzazione paesaggistica come "preventiva". Illuminante, a tal proposito, il passaggio a pag. 23:

*"[...] sia il taglio colturale, sia quello antincendio, nella modalità prevista nel piano in esame, se può presumersi compatibile con la nozione generica di territorio coperto da foreste e da boschi, considerati in astratto, come tipologia generale, senza alcuno specifico accertamento tecnico-discrezionale in loco, non può logicamente ammettersi, senza **un previo controllo puntuale di compatibilità** esercitato in concreto dagli organi a ciò preposti, nel caso di boschi e foreste dichiarati di notevole interesse pubblico e paesaggistico con apposito provvedimento motivato, nel qual caso è **coesistente al vincolo il controllo preventivo tecnico-discrezionale di compatibilità dei tagli proposti** rispetto alla consistenza e alla fisionomia paesaggisticamente percepibile del bene protetto, come accertata e dichiarata nel provvedimento di vincolo."*

Pertanto, si ritiene che l'autorizzazione paesaggistica debba necessariamente precedere l'emanazione dell'atto formulato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 e sia parte integrante della documentazione istruttoria.

2.2. Il soggetto che è tenuto a richiedere l'autorizzazione paesaggistica.

Si è discusso sulla possibilità di acquisire d'ufficio l'autorizzazione paesaggistica o se si debba ritenere che la richiesta di tale atto debba essere onere dell'interessato.

La soluzione che appare maggiormente conforme al dettato normativo è quella secondo cui sarà onere dell'istante richiedere e acquisire preliminarmente l'autorizzazione paesaggistica, qualora sia necessaria nei termini sopra illustrati.

Infatti, il co. 2 dell' art. 146 cod. beni culturali stabilisce che "***I soggetti di cui al comma 1*** [ovvero i proprietari, detentori o possessori a qualunque titolo di beni tutelati sia ai sensi dell'art. 142 che ai sensi dell'art. 136n.d.r.] ***hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.***"

Pertanto, ritenendo l'autorizzazione paesaggistica un atto presupposto per l'ottenimento dell'autorizzazione alla esecuzione di interventi in aree tutelate, il soggetto interessato dovrà richiedere e ottenere l'autorizzazione paesaggistica, al fine di produrla come documento essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria curata dai Servizi Territoriali. Qualora il funzionario competente, pertanto, rilevi l'assenza di tale autorizzazione a fronte di una fattispecie di intervento che la richieda, sarà necessario procedere tempestivamente con la formulazione di una

richiesta di integrazione documentale, ponendo un termine pari a 30 gg. per la produzione di un documento che attesti **l'avvenuta richiesta di autorizzazione** paesaggistica all'autorità competente (non l'autorizzazione stessa, in quanto è evidente che i tempi di ottenimento potrebbero essere più lunghi). Scaduto inutilmente il termine senza che vi sia evidenza alcuna dell'avvio del procedimento per l'ottenimento dell'atto di cui all'art. 146 cod. beni culturali, sarà necessario inviare il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

La Responsabile di PO
Raccordo tecnico-amministrativo
dei Servizi Territoriali
dott.ssa Grazia Nardelli

La Responsabile di PO
Pianificazione e Programmazione Forestale
ed ambientale
dott.ssa Rosabella Milano

La Dirigente della Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali
Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio

Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile